



## **Comune di Sestu**

**Città Metropolitana di Cagliari**

**Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali**

### **BANDO PUBBLICO**

**PER L'ACCESSO ALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA REIS 2022**

#### **PARTE PRIMA**

**(Reddito di inclusione sociale - annualità 2022)**

**L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021.**

#### **LA RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### **RENDE NOTO**

che, in esecuzione della propria determinazione numero 1329 del 10.11.2022 e della Deliberazione G.M. N. 135 del 15.09.2022 "*Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure necessarie per l'erogazione dei benefici di cui alle Linee Guida approvate in via definitiva con D.G.R. N°34/25 del 11/08/2021 - Parte Prima – REIS (Reddito di inclusione sociale - annualità 2022)*", i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per la misura regionale denominata REIS 2022 (Reddito di inclusione sociale) parte prima, ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 di cui alla Delibera di Giunta Regionale N°34/25 del 11/08/2021 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

#### **Articolo 1: Oggetto**

Il presente Bando Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio del Comune di Sestu, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS 2022 - parte prima, introdotta dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 approvate dalla Giunta Regionale con delibera n.°34/25 del 11/08/2021. ANNUALITA' 2022

#### **Articolo 2: Requisiti per l'accesso al beneficio**

La norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o il suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati nell'art. 6.

Possono accedere al REIS 2022 - parte prima, i soggetti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n.

18/2016 e ss. mm. ii.: - “i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione; - “per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi”.

**Inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente non superiore ai € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fine ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore ad € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE non superiore a € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Il nucleo familiare con ISEE ordinario compreso tra € 9.360 e i € 12.000, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

<b>Ampiezza famiglia</b>	<b>Soglia povertà annuale</b>
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

**Il valore ISR non verrà preso in considerazione in caso di ISEE corrente.**

È inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli

per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);

- non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

### **Articolo 3 - Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS**

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.

2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;

b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

#### **Art. 3.1- Deroga all'incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS**

Possono accedere al REIS 2022 - parte prima, i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza con importi fino a € 100,00 mensili in tal caso verrà erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente all'ISEE così come dettagliato all'art. 4.

Per i nuclei familiari con minori la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore, ma non potrà essere superiore ad € 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo ISEE</b>	<b>Importo RDC</b>	<b>Importo REIS</b>
1 adulto	€ 3.000,00	€ 70,00	€ 275,00-€ 70,00= <b>€ 205,00</b>
3 adulti	€ 3.000,00	€ 101,00	<b>€ 0,00</b>
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 425,00-€ 101,00= <b>€ 324,00</b>

### **Articolo 4 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS**

Per l'erogazione del REIS è stata introdotta una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, inoltre, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare. Gli importi annuali del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Qualora il nucleo familiare presenti l'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà ri-

conosciuto per 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 previa riapertura dei termini di presentazione delle istanze e rivalutazione dei requisiti di accesso.

### **Priorità 1**

ISEE da € 0,00 a € 3.000,00

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

### **Priorità 2**

ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€ 1.350	€ 275
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

### **Priorità 3**

ISEE da € 6.000,01 a € 9.360,00 esclusi

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

### **Priorità 4**

ISEE da € 9.360,00 a € 12.000,00

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

**Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare.**

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia)
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

#### **Articolo 5 - Progetti personalizzati di inclusione attiva**

Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, ad eccezione dei casi previsti all'art. 6 ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie.

Pertanto il progetto di norma, dovrà essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benchè la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

#### **Articolo 6 Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione.**

I beneficiari del Reis senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva sono i seguenti:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.
- famiglie che hanno compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave

#### **Articolo 7 - Modalità di erogazione del sussidio economico**

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il Reis.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi

prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

L'Ente metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il Comune provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso e adotterà i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

#### **Articolo 8 - Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dell'ufficio del servizio sociale.

#### **Articolo 9 - Modalità' e termini di presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente online, a pena di esclusione, tramite accesso con sistema SPID nella sezione "Stanza del cittadino" del sito istituzionale del Comune di Sestu al link: <https://www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-sestu/it/servizi/istanza-di-accesso-alla-misura-regionale-denominata-reis-2022-parte-prima>

Non è ammessa la presentazione di istanze con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le domande presentate con modalità differenti verranno automaticamente escluse dal beneficio in oggetto.

All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata eventuale certificazione di stati di invalidità o di handicap (da cui si evinca la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;

La domanda, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima.

La data di presentazione dell'istanza è comprovata dalla registrazione del sistema informatico.

La scadenza di presentazione delle istanze online è fissata a pena di non ammissibilità alle ore 23:59 del 27/12/2022, a pena di esclusione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la tardiva presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza e pertanto si invitano i richiedenti a presentare le istanze entro un termine congruo al fine di evitare qualsiasi disagio o imprevisto.

Si sottolinea inoltre che :

- il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati;
- si procederà ad effettuare controlli a campione per un minimo del 5% delle istanze pervenute, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

### **Articolo 10 - Esito del procedimento**

L'Ufficio Comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute e procederà alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari e degli esclusi che verranno approvate con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali e verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi, termine entro il quale potranno essere presentate eventuali istanze di revisione.

Decorso tale termine verranno approvati gli elenchi definitivi dei beneficiari e degli esclusi e verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Per ciascun cittadino inserito nei suddetti elenchi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata online nella sezione "Stanza del Cittadino".

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito

del procedimento per ciascuno degli interessati.

### **Articolo 11- Altre disposizioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

### **Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016**

Il Comune di Sestu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

In base alle disposizioni regionali, i dati saranno comunicati all'INPS e alla RAS per i relativi provvedimenti di competenza.

Al di fuori dei casi sopra citati, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nella Responsabile del



Settore.

### **Articolo 13 - Pubblicità' del bando**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo pretorio Comunale e sul sito istituzionale.

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di legge in materia.

Informazioni inerenti il presente Bando possono essere richieste all'ufficio Politiche Sociali nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 - tel. 070/2360213/226 o alla email: [servizi.sociali@comune.sestu.ca.it](mailto:servizi.sociali@comune.sestu.ca.it) o alla PEC: [protocollo.sestu@pec.it](mailto:protocollo.sestu@pec.it).

Responsabile del procedimento è la dottoressa Sandra Licheri, Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali.

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.comune.sestu.ca.it](http://www.comune.sestu.ca.it)

L' Istruttore Direttivo

D.ssa Lucia Locci

La Responsabile del Settore

Dssa Sandra Licheri